CAMERA DEI DEPUTATI N. 1536-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

alla Presidenza il 26 agosto 1950

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a*) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934

Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vostra Commissione II, per gli affari esteri, dopo aver sentito il parere favorevole della Commissione X per l'industria e commercio, vi presenta il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione di due Atti internazionali, relativi, l'uno alla protezione della proprietà industriale e l'altro alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

Entrambi gli Accordi vennero stipulati a Londra il 2 giugno 1934, nella periodica conferenza internazionale di revisione sia della Convenzione generale d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, già riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911 ed all'Aja il 6 novembre 1925, e sia dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, egualmente riveduto a Bruxelles, a Washington ed all'Aja.

Si tratta però di Accordi che sono rimasti senza seguito nel nostro Paese pur avendo l'Italia concorso a formare ed accettare gli atti relativi.

Per due ordini di motivi, a nostro giudizio, si è arrivati fino ad oggi senza provvedere alla dovuta ratifica. E cioè da una parte perché il nostro Paese era andato scostandosi da ogni sano rapporto internazionale proprio in quegli anni in cui si doveva dare corso alla ratifica stessa ed alla esecuzione degli Accordi: guerra di Etiopia, sanzioni, rottura di rapporti con parecchi Stati.

E dall'altra perché tutta la materia della protezione della proprietà industriale, brevetti marchi, modelli, nel diritto italiano si è venuta a trovare in uno stato che non esiterei a definire di grave lacuna legislativa.

Il riprendere dei contatti con la vita internazionale, dopo l'ultima guerra, ha generato la necessità di regolarizzare almeno le comuni norme già sostanzialmente connaturate con lo sviluppo della legislazione in materia e formalmente contenute negli accordi che sono sottoposti alla attuale ratifica.

Ciò esigono anche gli interessi concreti di nostri concittadini che vedono compromessi, nelle presenti condizioni, molti diritti su brevetti e marchi, in conseguenza dello stato di inimicizia con parecchi Paesi con i quali abbiamo attualmente ripreso i normali traffici.

L'argomento si connette, sia pure indirettamente per ragioni di materia, con il Trattato di pace che nell'Allegato XV, lettera *A*, reca disposizioni speciali relative alla proprietà industriale.

* * *

Per quel che riguarda le leggi internazionali in materia di protezione della proprietà industriale e registrazione di marchi, l'Italia è ancora legata con gli Stati contraenti in base alla Convenzione generale e all'Accordo sopracitato nei testi riveduti all'Aja il 6 novembre 1925; resi esecutivi in Italia con decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169; convertiti in legge 29 dicembre 1927, n. 2701.

Ma abbiamo detto che nel diritto interno la nostra legislazione in materia si trova in una condizione di grave disordine legislativo. Infatti, mentre l'Italia firmava gli Accordi del giugno 1934, nello stesso anno, con regio decreto 13 settembre n. 1602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, del 12 ottobre 1934, regolava in modo generale tutta la materia con una specie di testo unico nel quale si introducevano principî di notevole importanza. Fra tutti vogliamo ricordare quello dell'esame preventivo che come è noto funziona con buoni effetti negli Stati Uniti, in Germania e nella stessa Russia.

Senonchè queste disposizioni non andarono mai praticamente in vigore.

Il regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, differiva per qualunque effetto a tempi successivi l'attuazione delle principali norme del decreto del 1934; e così si addiveniva ad un certo numero di disposizioni successive che riguardavano separatamente grosso modo le materie dei brevetti, dei modelli, dei marchi e senza nulla concludere di definitivo. Attualmente tutta la materia è in revisione ed è allo studio una nuova legge. Infatti presso il Ministero dell'industria è stata nominata una Commissione incaricata della revisione delle leggi esistenti, con l'incarico di suggerirne i necessari aggiornamenti e sviluppi.

I due Atti internazionali sottoposti alla odierna ratifica segnano comunque un perfezionamento degli Accordi internazionali precedenti e le nuove norme inserite negli stessi non sono in contrasto con le disposizioni delle nostre leggi se non rispetto a quelle che regolano la decadenza di modelli e disegni per mancata attuazione. Da parte nostra si possono accettare tali disposizioni anche in considerazione dei brevi termini di durata della protezione – quattro anni secondo la nostra legge – che attenuano l'importanza del principio dell'obbligo dell'attuazione.

* * *

La Convenzione generale che regola i rapporti fra i 40 Paesi membri dell'Unione, consacra nei primi tre articoli, il principio della *parità di trattamento* in forza del quale i sudditi degli Stati Unionisti godono dei diritti accordati dalle leggi ai nazionali e dei diritti previsti dalla Convenzione per quanto concerne la protezione della proprietà industriale. E le disposizioni contenute in questi articoli

non hanno subito a Londra che modificazioni di carattere formale.

L'altro basilare principio, quello del *diritto di priorità* è disciplinato da un articolo 4, in parte rinnovato a Londra. In virtù di questo principio, colui che ha depositato la domanda di brevetto in uno dei Paesi dell'Unione, ha diritto ad un termine per presentare analoga domanda negli altri Paesi in modo che questi successivi depositi di domanda, non possano essere dichiarati non validi sulla base di fatti intervenuti nell'intervallo. Le disposizioni dell'articolo 4 sono state modificate nel senso che venne soppressa la riserva dei diritti dei terzi in caso di esercizio del diritto di priorità e venne limitato ogni effetto di atti di terzi.

Un'altra aggiunta è stata fatta alle precedenti disposizioni dell'articolo 4 allo scopo di chiarire che i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla prima domanda che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in applicazione della legge interna dei vari Paesi. Questa norma, la quale accorda a colui che provi di aver fatto uso legittimo dell'invenzione prima della presentazione della domanda di privativa, il diritto di continuare ad usarne, ha già riscontro in un nostro provvedimento legislativo: l'attuazione però è differita a norma del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

L'articolo 4 contiene inoltre una disposizione relativa ad eventuali elementi dell'invenzione i quali non figurino fra le rivendicazioni formulate nella domanda al Paese d'origine. La priorità anche in questo caso non può essere rifiutata, purché l'insieme dei documenti della domanda riveli in modo preciso gli elementi predetti.

Il nuovo articolo 4-*ter* consacra la protezione degli interessi personali dell'inventore (diritto per l'inventore di vedere sempre il suo nome figurare sul brevetto anche se questo sia preso da un terzo).

* * *

Le disposizioni relative alla protezione dei marchi (articoli 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 7 e 7-*bis*) hanno avuto alla Conferenza di Londra tre aggiute, dirette: la prima a temperare il rigore della condizione della conformità del marchio nel Paese d'importazione col marchio del Paese di origine, la seconda a fissare il principio della indipendenza dei marchi, e la terza a stabilire che quando, conformemente alla legge di un Paese dell'Unione, la cessione del marchio non sia valida – se non avvenga nel medesimo tempo il trasferimento dell'impresa o dello stabilimento commerciale al quale il marchio appartiene – sia sufficiente per tale validità che sia trasferita al cessionario la parte dell'impresa o dello stabilimento commerciale situato nel Paese al quale la cessione si riferisce, con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti portanti il marchio ceduto.

La disposizione dell'articolo 7-*bis* concernente i marchi collettivi è stata dalla Conferenza di Londra completata e corretta dal punto di vista del regolamento del potere di controllo del Paese dove il marchio collettivo è introdotto.

Nessuna modificazione di rilievo è stata apportata dalla conferenza di Londra alle disposizioni della Convenzione cncernenti il nome commerciale (articolo 8), la tutela coattiva della proprietà industriale (articoli 9 e 10), la concorrenza sleale (articolo 10-*bis*), i ricorsi legali (articolo 10-*ter*), la protezione temporanea nelle esposizioni (articolo 11).

Le disposizioni degli articoli successivi (12 a 19) hanno carattere generale prevalentemente amministrativo ed il loro esame non darebbe luogo a particolari rilievi.

* * *

L'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 relativo alla registrazione internazionale dei marchi ha subìto alla Conferenza di Londra modificazioni solo di contenuto formale e tecnico ispirate dalla esperienza di questo servizio internazionale.

Meritano, tuttavia, particolare menzione le modificazioni introdotte agli articoli 5 e 9-*ter*. Si è specificato all'articolo 5 che l'invalidazione di un marchio internazionale non potrà essere pronunciata dalle autorità competenti senza che il titolare del marchio non sia stato messo in condizione di far valere i suoi diritti in tempo utile.

Il nuovo articolo 9 *ter* introduce la disciplina della registrazione internazionale delle cessioni per il marchio internazionale limitatamente ad una parte dei prodotti o di alcuni Paesi.

* * *

Onorevoli colleghi ! L'esame della Convenzione generale e dell'Accordo firmati dall'Italia alla Conferenza internazionale di Londra, mostra un sicuro, per quanto necessariamente lento, progresso della disciplina internazionale della proprietà industriale; e

da cui, per conseguenza, ulteriori miglioramenti verranno alla nostra legislazione interna che vi si conformerà e li supererà.

Sia finalmente lecito ricordare che la materia stessa è attualmente all'esame anche del Consiglio di Europa a Strasburgo, il quale ha proposto nella sua seduta del 6 settembre 1949, documento n. 75, la creazione di un Ufficio europeo di brevetti; ed è quindi opportuno metterci per quanto è possibile al passo con le altre legislazioni.

Comunque, la ratifica dei due Atti che sono presentati nel disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, non rappresenta che la tappa necessaria per gli ulteriori sviluppi della nostra stessa legislazione.

MONTINI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;

b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.